USR SICILIA
www.usr.sicilia.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
drsi@postacert.istruzione.it — direzione-sicilia@istruzione.it — C.F. 80018500829

Ministero Istruzione Università Ricerca

MPI. AOODRSI. REG. UFF. n. 20700 USC
Ufficio IV

Palermo, 17 dicembre 2015

Ai Dirigenti le istituzioni scolastiche della Sicilia

Ai Dirigenti gli Ambiti territoriali della Sicilia

e, p. c. alle Organizzazioni Sindacali della Sicilia
Loro Sedi

OGGETTO: Permessi Sindacali - Comparto Scuola - Periodo 1.9.2015 - 31.8.2016 - Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni - artt. 8-9-10. - CCNQ 17 ottobre 2013 - D.L. 90/2014, art. 7 convertito dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014

È pervenuta a quest'Ufficio la nota ministeriale di pari oggetto che detta le modalità di fruizione dei permessi sindacali del comparto scuola non dirigente.

Si ritiene opportuno comunicare alle SS.LL. la necessità della pedissequa applicazione delle indicazioni fornite con la stessa circolare, che qui di seguito si riporta in modo pressoché integrale.

Si trasmette, in allegato, il prospetto, ripartito per ogni singola provincia, contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale si precisa quanto segue. È appena il caso di precisare che tale numero di ore è assolutamente non superabile.

Permessi sindacali retribuiti

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del citato CCNQ del 7.8.98 e nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- l'espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite

Dirigente: Luca Girardi ☎ 091/6909203 ✉ luca.girardi2@istruzione.it
Responsabile del procedimento: *Rosario Gambino ☎ 0916909217 – 0918778498 (solo in orario d'ufficio) ✉ rosario.gambino@istruzione.it*

massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 18.12.2002, art. 6).

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Le organizzazioni sindacali in indirizzo comunicheranno per mail al responsabile GEDAP dei rispettivi Ambiti Territoriali di competenza e per conoscenza a questa Direzione, all'indirizzo: rosario.gambino@istruzione.it, i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche.

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, per la fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art. 10 CCNQ del 7.8.98) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art. 11 CCNQ del 7.8.98) in quanto istituti facenti riferimento a separati contingenti diversamente determinati ed al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni.

La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. indicate nell'allegato prospetto, avessero già usufruito dal 1° settembre 2015 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2016.

Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale è opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto del comma 8 dell'art. 7 del CCNQ del 7.8.98 dove è precisato che i citati dirigenti **«non possono usufruire di permessi previsti dagli artt. 8 e 9**. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese».

<u>Cumuli di permessi sindacali retribuiti</u>

Il contratto collettivo nazionale quadro del 27.1.99, all'art. 6, comma l, prevede che i permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. **Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai Dirigenti Scolastici.**

Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione **non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti**, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

Permessi sindacali non retribuiti

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle modalità e procedure previste dall'art. 12 del citato Contratto del 7.8.98, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all'art. 10 hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, i dirigenti scolastici determineranno, per il periodo 1.9.2015/31.8.2016, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse.

Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il componente Rsu sia anche dirigente sindacale di organizzazione maggiormente rappresentativa collocato in posizione di semi–distacco o semi–aspettativa sindacale, non può fruire dei permessi del monte ore di pertinenza della RSU. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese (art. 7, comma 8, CCNQ del 7.8.98).

Inoltre, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal CCNQ 17.10.2013; in particolare l'art. 7, comma 1, stabilisce che «è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque **non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali** da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web http://www.perlapa.gov.it – adempimento GEDAP».

Con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell'art. 11 CCNQ del 7.8.98 (partecipazione a riunioni degli organismi direttivi statutari), si invitano le SS.LL. a voler vigilare sull'esatta imputazione della prerogativa sindacale ovvero se la stessa debba essere attribuita all'organizzazione sindacale di categoria (FLC/CGIL, CISL/SCUOLA, UIL/SCUOLA, SNALS/CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA- UNAMS) oppure alla Confederazione a cui la stessa aderisce.

Allo scopo di procedere all'invio dei dati richiesti attraverso il sistema GEDAP, si potranno utilizzare i parametri di accesso in possesso dei referenti già accreditati come «utenti semplici» e abilitati all'inserimento diretto dei dati con proprio codice identificativo e password forniti da questo Gabinetto negli anni precedenti.

Dirigente: Luca Girardi ☎ 091/6909203 ✉ luca.girardi2@istruzione.it
Responsabile del procedimento: *Rosario Gambino ☎ 0916909217 – 0918778498 (solo in orario d'ufficio) ✉ rosario.gambino@istruzione.it*

Si sottolinea la necessità dell'esatta applicazione delle indicazioni fornite dalla presente circolare, anche per quello che riguarda gli aspetti temporali di comunicazione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Luca Girardi

Dirigente: Luca Girardi ☎ 091/6909203 ✉ luca.girardi2@istruzione.it
Responsabile del procedimento: *Rosario Gambino ☎ 0916909217 – 0918778498 (solo in orario d'ufficio) ✉ rosario.gambino@istruzione.it*